

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3488

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BETTA e MICHELINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2005

—————

Modifiche all’articolo 75 della Costituzione,
in materia di *referendum* abrogativo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'astensione di circa il 75 per cento degli aventi diritto nella consultazione referendaria del mese di giugno 2005 per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita, ha riproposto l'urgenza di una riflessione generale sull'istituto referendario, giudicato da più parti ormai logoro ed inefficace e comunque già oggetto in questa legislatura e nelle precedenti di numerose proposte di modifica.

Sono varie le motivazioni addotte come cause dell'indebolimento dell'istituto, che ha avuto come conseguenza il non raggiungimento del *quorum* negli ultimi dieci anni. L'unico *referendum* andato a buon fine è stato quello confermativo della riforma costituzionale del 2001, per il quale non era richiesto il *quorum*, ma anche in quella occasione votò solo il 34 per cento degli aventi diritto. Fra le motivazioni possiamo dunque annoverare innanzitutto l'abuso che ne è stato fatto, anche per provvedimenti di scarso interesse; in secondo luogo il contenuto etico ovvero la complessità e tecnicità dei quesiti che hanno causato negli elettori un senso di inadeguatezza; in terzo luogo il più largo uso, costituzionalmente lecito, del «non voto», in luogo del «no» al quesito referendario, sul quale si cumula la percentuale dell'astensionismo fisiologico di tutte le votazioni, spostando i rapporti di forza degli opposti schieramenti.

Ciò premesso, non va tuttavia disconosciuto il valore fondamentale dell'istituto referendario, che rappresentò un *novum* nell'ordinamento costituzionale italiano, attraverso il quale il popolo esercita la sovranità in maniera diretta. Spetta al legislatore,

però, trovare i rimedi per ridare efficacia all'istituto, ristabilendo una reale sintonia con la volontà popolare. Il primo mezzo per determinare un cambiamento in tal senso, anche senza arrivare all'eliminazione del *quorum*, o all'individuazione di nuovi parametri di calcolo come quello di prendere a base la percentuale dei votanti nelle ultime elezioni politiche, riteniamo essere quello di aumentare il numero degli elettori da cinquecentomila a settecentocinquantamila, anche in considerazione dell'avvenuto aumento della popolazione rispetto al 1948 (più di dieci milioni); un ulteriore strumento riteniamo sia l'aumento del numero dei Consigli regionali richiedenti, da cinque a sette, in rapporto all'aumento del numero delle regioni ed in analogia a quanto votato in prima battuta dall'Assemblea costituente (il numero dei Consigli regionali fu ridotto da sette a cinque dal comitato di redazione, nel coordinamento finale, in riferimento al secondo comma dell'articolo 138).

Inoltre, in armonia con il processo in atto volto a rendere sempre più chiari ed omogenei i testi di legge, al fine di evitare, da un lato, la proliferazione di *referendum* su questioni marginali o lontane dal sentire dell'opinione pubblica e, dall'altro, la difficoltà di comprensione di una pluralità di quesiti che si riferiscono a singoli articoli di una legge o a parte di essi e che lasciano non sempre ben definite le parti di legge che rimangono valide, proponiamo, anche in analogia con una tecnica legislativa adottata in altri Paesi d'Europa, di abolire la possibilità di abrogazioni parziali.

Per le suesposte ragioni, confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono settecentocinquanta-mila elettori o sette Consigli regionali».

